

STATUTO

Della Fondazione

TICHE - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1 - Costituzione - sede - delegazioni

1. È costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE TICHE - Fondazione di Partecipazione**", con sede legale in Napoli, alla Via Suor Orsola n. 10.

2. La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua inglese "**TICHE FOUNDATION**".

3. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 - Scopi

1. La Fondazione ha la finalità di operare e di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Cluster tecnologico nel settore delle Tecnologie per il Patrimonio Culturale, con l'obiettivo di avviare e realizzare un sistema di innovazione territoriale di valenza nazionale, mediante la connessione in rete, l'integrazione interregionale e il governo delle competenze e delle risorse delle strutture pubbliche e private di R&S e

produzione, di gestione delle tecnologie e dell'innovazione, di valorizzazione della ricerca, di trasferimento tecnologico, di incubazione di impresa, di attrazione degli investimenti, di finanza dedicata.

2. Le azioni che la Fondazione intende attivare sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

a. accrescere nel Paese le potenzialità del sistema pubblico-privato della ricerca, della produzione e dei servizi nel settore dei Beni Culturali, per aumentarne la competitività a livello europeo ed internazionale;

b. stimolare, a livello nazionale e regionale, l'allocazione di fondi per la ricerca e lo sviluppo nel settore Beni Culturali;

c. promuovere l'attrazione di talenti, incrementando il trasferimento e la condivisione delle conoscenze e dei know-how, e dando impulso alla mobilità delle risorse umane;

d. coordinare e gestire attività di alta formazione e di formazione professionale qualificata in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni del settore e di sostenere la nascita e lo sviluppo di un tessuto produttivo ad alta intensità di conoscenza;

e. offrire supporto per la pianificazione e lo sviluppo di progetti di ricerca scientifica e tecnologica a co-finanziamento pubblico, promuovendo e coordinando l'organizzazione e la gestione di progetti di ricerca scientifica e industriale nel campo delle Tecnologie per il Patrimonio Culturale;

f. promuovere, in ambito accademico e industriale, l'impianto e la gestione di laboratori specialistici, di piattaforme tecnologiche e di sistemi integrati di strumentazioni per la ricerca e la sperimentazione da offrire a terze parti, pubbliche e private;

- g. valorizzare i risultati della ricerca, anche in relazione alla loro trasferibilità alle imprese, favorendo il passaggio dalla idea di ricerca (research idea) all'idea di mercato (business idea);
- h. promuovere e gestire la creazione di start-up innovative e lo sviluppo delle imprese, agendo da macro- incubatore e assicurando servizi specialistici di tutoraggio, di finanza agevolata e di partecipazione al capitale di rischio;
- i. promuovere la diffusione nelle imprese di competenze volte ad apprezzare il fabbisogno finanziario aziendale e a favorirne il soddisfacimento anche mediante il ricorso a strumenti alternativi di finanza dedicata (previa valutazione comparativa del costo-opportunità), che possano ottimizzare il profilo di rischio/rendimento aziendale e avvicinare in tal modo gli investitori di Venture Capital, anche internazionali, al patrimonio culturale italiano;
- j. promuovere presso i diversi portatori di interesse (stakeholder), e quindi anche l'opinione pubblica intesa nel senso più generale del termine, una migliore e più ampia conoscenza del settore e del sistema italiano dell'innovazione nell'ambito dei Beni Culturali, anche attraverso un'adeguata attività di divulgazione scientifica tramite seminari, convegni e pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali;
- k. essere l'Organo di Coordinamento e Gestione del Cluster Tecnologico Nazionale nel settore delle Tecnologie per il Patrimonio Culturale.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a. svolgere attività di coordinamento nei processi di programmazione negoziata con la Pubblica Amministrazione per le attività attinenti la realizzazione e lo sviluppo del Cluster e assistere i membri della Fondazione nello sviluppo di attività progettuali a valere su finanziamenti pubblici (regionali, nazionali, UE, ecc.) e privati nell'ambito di progetti di R&S complessi, curando anche la gestione dei rapporti con imprese industriali e/o Organismi di ricerca non appartenenti al Cluster;
- b. partecipare a programmi internazionali e nazionali di ricerca;
- c. proporre e partecipare con enti pubblici e soggetti privati a progetti di R&S e trasferimento tecnologico;
- d. promuovere e gestire attività di formazione, attività da realizzarsi mediante le strutture dei membri della Fondazione o di altre primarie istituzioni;
- e. supportare l'innovazione di prodotto e di processo ed organizzativa e favorire il trasferimento di tecnologie e conoscenze tra enti di ricerca, università e mondo industriale nel settore dei Beni Culturali;
- f. sviluppare iniziative di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale dei membri della Fondazione e della Fondazione stessa;
- g. favorire la nascita ed il consolidamento di nuove realtà industriali anche attraverso la gestione di incubatori d'impresa, l'incubazione di spin-off di ricerca, il supporto agli start-up industriali ed una forte incentivazione alla collaborazione tra imprese e tra queste ed il sistema della ricerca pubblica;
- h. incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali, anche solo indirettamente, tramite la costituzione, la partecipazione, la promozione o la gestione di un fondo di venture capitale anche di soggetti terzi;

- i. fornire il supporto in competenze, strutture e tecnologie alle Amministrazioni Centrali ed altre Istituzioni nazionali ed internazionali ed Enti pubblici e privati interessati alle attività del Cluster;
- j. realizzare studi di settore, analisi economico- finanziarie e studi di fattibilità tecnico-scientifica;
- k. promuovere processi di internazionalizzazione dei risultati della ricerca e delle imprese operanti nel settore dei Beni Culturali e la creazione di reti di ricerca a livello internazionale per facilitare e sostenere l'innovazione;
- l. svolgere attività di tipo culturale e promozionale quali l'organizzazione di convegni, e seminari, la promozione e la partecipazione a manifestazioni e fiere nonché la promozione e la realizzazione di pubblicazioni ed altre attività di comunicazione e di divulgazione dei risultati di ricerca ed innovazione del Cluster;
- m. assistere i membri della Fondazione nello sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio e autovalutazione relativamente alla partecipazione al Cluster;
- n. erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza; acquisire permessi, nulla osta, autorizzazioni per l'esecuzione dei servizi commissionati e compiere tutte le operazioni che siano, comunque, ritenute dagli organi sociali necessarie o opportune per la migliore realizzazione degli scopi della Fondazione;
- o. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti

pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

p. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

q. raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente statuto;

r. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

s. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

t. ideare e sviluppare progetti anche per conto terzi;

u. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

v. istituire premi, borse di studio, scambi culturali;

w. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 - Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e/o da terzi;
- b. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d. dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e. da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

- 1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
 - a. dai contributi annuali versati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;
 - b. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - c. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - d. da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
 - e. dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
 - f. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

3. Successivamente alla costituzione della Fondazione, l'importo del contributo annuale, nonché le relative modalità di pagamento, sono decisi annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio economico di previsione.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il mese di novembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

a. Fondatori Promotori;

b. Fondatori;

c. Partecipanti.

Articolo 9 - Fondatori Promotori

1. Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

Articolo 10 - Fondatori e Partecipanti

1. Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione comune adottata a maggioranza dei Fondatori Promotori/Fondatori, calcolata in ragione di un voto per ogni 5.000,00 (cinquemila) Euro di apporto al patrimonio della Fondazione, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nella misura determinata dai Fondatori Promotori nell'atto costitutivo o con delibere del Consiglio di Amministrazione.

2. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, costituenti il Fondo di Gestione con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

3. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

4. I Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della

maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottando.

5. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo esclusione deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

6. L'adesione alla Fondazione non comporta per i partecipanti obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto ai versamenti annuali previsti per la partecipazione al fondo di gestione.

7. I membri iscritti nell'apposito elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni non sono tenuti in alcun modo a ripianare eventuali perdite di gestione del bilancio della Fondazione ed a farsi carico di obbligazioni prese dalla Fondazione verso terzi o altri soggetti partecipanti alla stessa.

Articolo 11 - Fondatori e Partecipanti esteri

1. Possono essere nominati Fondatori e Partecipanti anche le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12 - Esclusione e recesso

1. L'esclusione di Fondatori è decisa dalla Assemblea dei Fondatori Promotori/Fondatori, con deliberazione comune adottata a maggioranza calcolata in ragione di un voto per ogni 5.000,00 (cinquemila) Euro di apporto al patrimonio della Fondazione, per le motivazioni riportate al comma 3).

2. L'esclusione dei partecipanti è decisa dal Consiglio d'Amministrazione, a maggioranza, per le motivazioni riportate al comma 3).

3. Costituiscono motivo di esclusione il grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;

b. condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

4. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

a. trasformazione, fusione e scissione;

b. trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

c. ricorso al mercato del capitale di rischio;

d. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

e. apertura di procedure di liquidazione;

f. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

g. comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.

5. I Fondatori Promotori/Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, senza necessità di motivazione alcuna, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

6. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio d'Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata o, in

manca, attraverso mezzi che ne attestino la ricezione da parte del destinatario, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno e diverrà efficace al compimento del 31 dicembre dello stesso anno.

7. Fino al momento dell'efficacia del recesso, i diritti e gli obblighi del recedente relativi alla qualità di membro della Fondazione e al versamento del contributo economico restano immutati.

Articolo 13 - Organi ed Uffici della Fondazione

1. Sono organi necessari della Fondazione:

- a. il Consiglio d'Amministrazione;
- b. il Presidente della Fondazione;
- c. il Direttore Generale;
- d. il Comitato Scientifico;
- e. l'Assemblea dei Fondatori Promotori/Fondatori;
- f. l'Assemblea di partecipazione;
- g. il Revisore dei Conti.

2. Fatta eccezione per il Direttore Generale e per il Revisore dei Conti gli incarichi inerenti la partecipazione agli Organi della Fondazione sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese direttamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 14 - Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a sette membri, nominati dai Fondatori Promotori e dai Fondatori con deliberazione comune adottata a maggioranza calcolata in ragione di un voto per ogni 5.000,00 (cinquemila) Euro di apporto al

patrimonio della Fondazione, ad eccezione di un membro la cui nomina spetta all'assemblea dei partecipanti.

2. I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.

3. Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione del medesimo.

4. In particolare provvede a:

a. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Presidente;

b. approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Presidente;

c. delegare specifici compiti ai Consiglieri;

d. nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo all'interno del Consiglio di Amministrazione stesso;

e. nominare, ove opportuno, un Vice Presidente;

f. nominare su indicazione del Presidente della Fondazione, il Direttore Generale;

g. nominare Partecipanti;

h. procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;

i. proporre eventuali modifiche statutarie all'approvazione dei Fondatori Promotori/Fondatori;

j. proporre in merito allo scioglimento della Fondazione per ottenere la decisione a maggioranza dei Fondatori Promotori e dei Fondatori;

k. svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. E' ammessa la riunione totalitaria.

6. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

7. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei membri designati dai Fondatori Promotori/Fondatori. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate acquisito il parere favorevole della maggioranza qualificata dei Fondatori Promotori e dei Fondatori.

9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

10. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

11. Le riunioni del Consiglio possono essere tenute in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 15 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.

2. Il Presidente nominato in sede di atto costitutivo dai Fondatori Promotori resterà in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina, salvo rinuncia.

3. I Presidenti successivi restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, salvo rinuncia, e sono rieleggibili.

4. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

5. Il Presidente, presiede il Consiglio di Amministrazione, provvede all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Presidente provvede a:

a. predisporre i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b. predisporre, ove opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

c. predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

d. individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

6. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

7. Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di un Comitato di gestione di cui avvalersi nella gestione della Fondazione. Tale Comitato sarà composto da un

numero variabile di membri, non superiore a 3 (tre), individuati dal Presidente medesimo.

Articolo 16 - Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente della Fondazione, nomina il Direttore Generale, tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità.

2. Al Direttore Generale sono affidati tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione.

3. La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

4. Il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria provvedimenti disciplinari.

5. Egli cura l'esecuzione degli atti del Presidente.

Articolo 17 - Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico, ove nominato, è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione ad eccezione di un membro nominato dall'Assemblea dei partecipanti, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione, fra esperti del settore delle Tecnologie per il Patrimonio Culturale e di altri ritenuti comunque strategici nel perseguimento degli scopi della

Fondazione. La sua competenza verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle aree di attività tecnico-scientifica della Fondazione.

2. I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un secondo mandato.

3. Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva e propositiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza, sulle attività scientifiche della Fondazione, nonché più in generale sulle scelte strategiche e programmatiche di carattere tecnico-scientifico.

4. In particolare, il Comitato esprime ogni anno il parere di carattere tecnico-scientifico sul programma di attività, nonché sulla relazione dell'attività svolta per gli aspetti tecnici e scientifici.

5. Il Comitato può adottare un proprio regolamento interno per il suo funzionamento.

6. Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.

7. Il Comitato Scientifico è convocato anche a mezzo fax o posta elettronica certificata sette giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero su richiesta motivata di uno dei componenti ed è presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da soggetto dal medesimo delegato.

8. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza la convocazione può avvenire anche due

giorni prima della riunione. Nell'avviso devono essere espressamente indicate le motivazioni di urgenza.

9. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

11. Le riunioni del Comitato Scientifico possono essere tenute in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

a. sia consentito al presidente del Comitato Scientifico di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 18 - Assemblea dei Fondatori Promotori/ Fondatori

1. È costituita dai Fondatori Promotori e dai Fondatori.

2. L'Assemblea dei Fondatori Promotori/Fondatori nomina i membri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione di quello la cui nomina spetta ai Partecipanti, svolge una funzione di

indirizzo relativamente alle attività, ai programmi e obiettivi della Fondazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente della Fondazione ed ogni volta che ne faccia richiesta scritta un terzo dei Fondatori Promotori/Fondatori.

4. È presieduta dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza, calcolata in ragione di un voto per ogni 5.000 (cinquemila) € di apporto al patrimonio della Fondazione, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19 - Assemblea di Partecipazione

1. È costituita dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti.

2. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente della Fondazione ed ogni volta che ne faccia richiesta scritta un terzo dei soci della Fondazione.

4. È presieduta dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza degli intervenuti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Elege nel suo seno il membro del Consiglio di Amministrazione rappresentante dei Partecipanti e un membro del Comitato Scientifico.

Articolo 20 - Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Fondatori Promotori/Fondatori.

2. Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

3. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

4. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 22 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 23 - Norma transitoria

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

2. I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

3. Le norme del presente statuto che regolano l'adesione alla Fondazione in qualità di Fondatori di nuovi membri non trovano applicazione per il periodo di 90 (novanta) giorni a partire dalla data di stipula dell'atto costitutivo della Fondazione nei confronti di coloro che, avendo sottoscritto atto di procura speciale autenticato nelle firme dal notaio Marco Mazio in data 14 ottobre 2016 repertorio n.23964/5142 (reg.to a Castellammare di Stabia il 19.10.2016 al n.8904/IT) facciano espressa richiesta di adesione per iscritto al Presidente della Fondazione previo versamento della quota di partecipazione al Fondo di Dotazione dell'Ente; solo in tale caso e nei confronti di tali soggetti è riconosciuta al Presidente la facoltà di accettare con decisione inappellabile la richiesta di adesione.

Decorso il termine di 90 (novanta) giorni troveranno applicazione le norme statutarie.